REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dai

Sig.ri **Gerardo Giannetta** (CF: GNNGRD57L08C514D), nato a Cerignola (FG) l'8/7/1957 e residente in , **Vito Giannetta** (CF GNNVTI49R03I493B), nato a Scampitella (AV) il 3/10/1949 e residente in , nonché dalla Sig.ra **Lisa Giannetta** (C.F.: GNNLSI81C46G843D), nata a Pontedera il 6/3/1981 e residente in , in proprio e quale legali rappresentanti della **Azienda Agricola Giannetta Angelo e figli SAS** (C.F. e P.Iva n. 00656980505), con sede in , rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall' Avv. Cosimo Maria Martini (C.F. MRTCMM84B01G843K) e dall'Avv. Luca Martini (CF MRTLCU54P21I622H), presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in Pontedera (PI) alla Piazza Duomo n.42 ed alla p.e.c. cosimomaria.martini@pecordineavvocatipisa

PREMESSO che:

I ricorrenti hanno presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2f27d1
Firmato Da: ZINNA MARCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 34f0b1

Con provvedimento del 20/5/2024 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott. David Castellani.

In data 3/12/2024 i debitori hanno depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.

Con provvedimento interlocutorio del 23/4/2025 il GD ha invitato le parti a comparire all'udienza del 13/5/2025 per rendere chiarimenti in merito all'esclusione dalla domanda degli altri soci accomandatari della SAS ricorrente. Con note del 9/6/2025 i ricorrenti hanno chiarito che il Sig. Antonio Giannetta è fallito quale titolare dell'omonima ditta con sentenza n.89/2016 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 24/8/2016, Rep. 131/2016 del 24/8/2016 ed in conseguenza di ciò era stato escluso di diritto dalla Società partecipata. Hanno poi richiesto la riunione del presente giudizio a quello nei confronti della Sig.ra Lisa Giannetta, che aveva instato separatamente per l'apertura della sua liquidazione controllata.

RILEVATO e **RITENUTO** che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto i debitori e la loro società risiedono ed hanno sede in Pontedera;

I ricorrenti, secondo quanto attestato dall'OCC, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dei debitori.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. I ricorrenti depositano la domanda di liquidazione giudiziale in proprio e quali legali rappresentati della società in nome collettivo di cui sono soci ed amministratori.

3. Ai sensi dell'art. 270, 1° co. CCI, l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La norma in parola richiama altresì l'art. 256 CCI, dettato in tema di liquidazione giudiziale di società con soci illimitatamente responsabili, il richiamo, per vero, deve

Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2f27d1
Firmato Da: ZINNA MARCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 34f0b1

intendersi esteso anche all'art. 257 CCI, il quale disciplina le modalità operative per l'estensione della liquidazione giudiziale, e qui controllata, ai soci illimitatamente responsabili. Alla stregua di tale norma, pertanto, sarà cura del Liquidatore tenere distinti i patrimoni della società e dei due soci formando distinte masse attive e passive, pur nella consapevolezza che il credito accertato nei confronti della società si estende anche nei confronti dei suoi soci e che i creditori sociali partecipano, secondo le rispettive cause di prelazione alla distribuzione dell'attivo dei singoli soci, mentre i creditori particolari di questi non parteciperanno alla liquidazione dell'attivo sociale.

4. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio *ex* art. 14-*ter* l. 3/2012, "*in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12*" (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

5. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata;

6 Nella domanda viene altresì enucleata (v. pag. 24) una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche del consulente legale che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Senza contare che le spese di assistenza legale appaiono irragionevolmente frazionate in relazione a ciascuno dei debitori pur a fronte dell'unitarietà del ricorso presentato. Tale previsione appare inammissibile.

La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dal neoriformato art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili per quanto qui rileva "a) i

Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2f27d1
Firmato Da: ZINNA MARCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 34f0b1

crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento". La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile il compenso dell'OCC per le prestazioni rese nell'esercizio delle sue funzioni. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono esplicitamente ammessi in prededuzione con riferimento alle sole "procedure maggiori" di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. Ben vero il riformato art. 6 – nella disciplina recata dal neointrodotto correttivo al Codice della crisi- precisa che sono da considerarsi prededucibili anche gli onorari dei professionisti il cui officio è stato domandato dal debitore per il buon esito dello strumento di regolazione della crisi prescelto. Sul punto bisogna però precisare che la liquidazione controllata, per espressa esclusione dell'art. 2, 1° co., lett m-bis), non figura tra gli strumenti di risoluzione della crisi e che l'art. 268 stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore con l'ausilio dell'OCC, escludendo che ai fini del buon esito della stessa sia necessario il contributo di altre figure professionali pur eventualmente utile o prezioso.

La norma non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.

Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione

Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2f27d1
Firmato Da: ZINNA MARCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 34f0b1

che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.

Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interezza del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addiviene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Del pari per quanto riguarda la necessità di liquidare un compenso unitario, essendo unitaria la vicenda del sovraindebitamento trattata e il ricorso presentato.

Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.

7 Benché i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall'art. 66, co. 3, CCII impone che siano aperte distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall'art. 272 ss. CCII in modo distinto per ciascuna di esse.

8 Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2f27d1
Firmato Da: ZINNA MARCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 34f0b1

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Sig.ri **Gerardo Giannetta** (CF: GNNGRD57L08C514D), nato a Cerignola (FG) l'8/7/1957 e residente in , **Vito Giannetta** (CF GNNVTI49R03I493B), nato a Scampitella (AV) il 3/10/1949 e residente in , nonché dalla Sig.ra **Lisa Giannetta** (C.F.: GNNLSI81C46G843D), nata a Pontedera il 6/3/1981 e residente in , in proprio e quale legali rappresentanti della **Azienda Agricola Giannetta Angelo e figli SAS** (C.F. e P.Iva n. 00656980505), con sede in

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore il dott. David Castellani;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2f27d1
Firmato Da: ZINNA MARCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 34f0b1

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;

2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, distinta per ciascuno dei patrimoni e delle masse coinvolti, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato

3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 25/6/2025

Il Giudice Relatore
dott. Marco Zinna

Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori

Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 2f27d1
Firmato Da: ZINNA MARCO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 34f0b1